



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di sette buoni fruttiferi ordinari, appartenenti alla serie "Q/P", di cui:

- due emessi il 10/12/1986, uno di Lire 500.000,00 (n. ***250) e Lire 1.000.000,00 (n. ***382);
- due emessi il 19/12/1986, uno di Lire 500.000,00 (n. ***259) e Lire 1.000.000,00 (n. ***396);
- uno emesso il 3/03/1987, di Lire 2.000.000,00 (n. ***279);
- uno emesso il 6/07/1987, di Lire 500.000,00 (n. ***300);
- uno emesso il 5/08/1987, di Lire 1.000.000,00 (n. ***414),

riferisce di aver riscosso i titoli il 30/08/2017 per la complessiva somma di € 44.631,12.

Rappresenta peraltro che il timbro presente sul retro dei titoli riporta solo i rendimenti fino al 20° anno, mentre nulla viene indicato per gli anni successivi, dal 21° sino al 30°; ritiene quindi che, per la liquidazione dei rendimenti a partire dal 21° anno, si debbano applicare le condizioni originariamente previste per i buoni della serie "P".

L'intermediario fa presente che i buoni in oggetto appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli della precedente serie "P" sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.



Sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione).

Contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga *"in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale"*. Afferma che l'art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei titoli che questi appartenessero alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Soggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Del pari, non risultano confacenti al caso di specie anche le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5673 e 5676 del 2013. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

Rappresenta infine che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Il ricorrente nelle repliche sostiene nuovamente che il timbro apposto sulla parte posteriore dei buoni risulti incompleto, nulla disponendo in ordine ai rendimenti dell'ultimo decennio. Ritiene non sia possibile, con riferimento a tale periodo, applicare il saggio di interesse nella misura stabilita per la serie "Q" sulla base di quanto previsto dall'art. 173 D.P.R. 156/1973, secondo cui gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni e, solo in caso di tassi modificati dopo l'emissione dei titoli, la tabella riportata è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali; poiché nella specie la modifica dei tassi mediante D.M. 13/06/1986 è avvenuta prima dell'emissione dei titoli, emessi tra il 1986 e il 1987, nel corso del rapporto non è intervenuta alcuna modifica avente ad oggetto il rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno così come riportato sul retro.

Ritiene poi che la pronuncia n. 13979/2007 delle SSUU della Cassazione, pur riferita ad un caso diverso da quello in esame, abbia espresso principi di carattere generale che possono comunque trovare applicazione in tutti quei casi in cui, come nella specie, vi sia stato l'inserimento di timbrature non corrette da parte dell'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Afferma infine di essere incorso in un legittimo affidamento sull'applicazione dei rendimenti previsti nella dicitura posta in calce alla tabella originaria e ribadisce integralmente le proprie pretese, richiamando altresì giurisprudenza a supporto.

In conclusione, il ricorrente chiede che l'ABF *“riconosca le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli, nello specifico il rendimento stampato originariamente a tergo degli stessi per il periodo dal 21° al 30° e per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, che dichiara il diritto dei ricorrenti ... al rimborso di € 27.850,97, consistente nella differenza tra la somma liquidata e quella dovuta”*.

L'intermediario, invece, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di sette BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In particolare, l'intermediario ha utilizzato moduli cartacei della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", mediante apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P" e con l'indicazione dei nuovi rendimenti.

L'intermediario ha, pertanto, correttamente applicato il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - all'art. 5 - che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Nella specie, però, i timbri apposti sul retro dei buoni nulla dispongono sui rendimenti dal 21° al 30°anno.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. SS.UU. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020; fra gli altri, Collegio Bari, nn. 5014/2019; e 14057/2019; Collegio Roma n. 1381/2020), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, secondo le condizioni originariamente riportate sui buoni.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS